

LEGGE DI PROMULGAZIONE DEL "CODICE DEGLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI"

La versione italiana della presente legge è stata sviluppata all'interno del programma di supporto integrato alle Piccole e Medie Imprese Tunisine, affidato all' UNIDO e finanziato dal Governo Italiano

Il testo seguente non può essere assunto quale fonte di legge per la quale si rimanda al testo originale in lingua araba.

Settembre 2001

LEGGE DI PROMULGAZIONE DEL "CODICE DEGLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI"

Legge n° 93-120 del 27 dicembre 1993, di promulgazione del "Codice degli incentivi agli investimenti" (JORT n° 99 del 28 dicembre 1993 pag. 2174)

In nome del popolo,
approvata dalla Camera dei Deputati,
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1- Vengono promulgati i testi relativi agli incentivi agli investimenti annessi alla presente legge e riuniti sotto il titolo di "Codice degli incentivi agli investimenti".

Art. 2- Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 dell'art. 12 e dei paragrafi 2 e 3 dell' art. 22 del "Codice degli incentivi agli investimenti" di cui all'art. 1 della presente legge, si applicano ai benefici provenienti dalle esportazioni e realizzati da imprese totalmente o parzialmente esportatrici create prima della pubblicazione della presente legge nel quadro delle legislazioni di sostegno all'investimento a partire dal 1° gennaio 1994, come se queste imprese siano state create a questa data.

Art. 3- Gli investimenti nel settore turistico che abbiano beneficiato, prima della promulgazione della presente legge, di un accordo preliminare o di un accordo definitivo, conformemente alla disposizioni della legge 90-21 del 19 marzo 1990 di promulgazione del codice degli investimenti turistici, continuano ad essere regolati dalle disposizioni della suddetta legge.

Art. 4- Le imprese di servizi totalmente esportatrici create prima della promulgazione del "Codice degli incentivi agli investimenti", nel quadro della legge 89-100 del 17 novembre 1989 che stabilisce il regime di incoraggiamento agli investimenti nelle attività dei servizi, possono assumere quadri e maestranze straniere per un periodo transitorio di 2 anni a partire dalla data di promulgazione della presente legge e dopo aver informato il Ministero incaricato della formazione professionale e del lavoro.

Art. 5- Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti contrarie alla presente legge, ed in particolare:

- Il decreto del 19 settembre 1946 relativo alla lettera di stabilimento.
- La legge n° 62-75 del 31 dicembre 1962 di regolamento fiscale in favore dei reinvestimenti di redditi o benefici
- La legge n° 68-3 dell'8 marzo 1968 di incoraggiamento agli investimenti nella Tunisia del sud
- La legge n° 69-24 del 27 marzo 1969 di incoraggiamento agli investimenti nelle Isole di Kerkenah
- La legge n° 69-35 del 26 giugno 1969, codice degli investimenti
- Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59 della legge n° 79- 66 del 31 dicembre 1979, legge finanziaria per l'anno 1980 che crea i fondi di cooperazione ed assistenza
- L'art. 84 della legge n° 81-100 del 31 dicembre 1981, legge finanziaria per la gestione 1982
- Gli articoli 6, 7 e 8 della legge n° 85-48 del 25 aprile 1985 di incoraggiamento alla ricerca, la produzione, e la commercializzazione di energie rinnovabili
- Gli articoli 17, 18 e 53 della legge n° 85- 109 del 31 dicembre 1985, legge finanziaria per la gestione 1986 e l'articolo 16 della medesima legge così come modificato dall'articolo 23 della legge n° 87-83 del 31 dicembre 1987, legge finanziaria per la gestione 1988
- La legge n° 87-51 del 2 agosto 1987, codice degli investimenti industriali
- Gli articoli 23 e 24 della legge n° 87-83 del 31 dicembre 1987, legge finanziaria per la gestione 1988

- La legge n° 88/18 del 2 aprile 1988 di promulgazione del codice degli investimenti agricoli e della pesca ad eccezione del paragrafo 1 dell'articolo 2, degli articoli 10, 11, 12 ad eccezione del paragrafo 2, e l'articolo 48 del codice degli investimenti agricoli e della pesca
- L'articolo 7 della legge n° 88-81 del 2 agosto 1988 di creazione dell'Agenzia Nazionale di Protezione dell'Ambiente
- Gli articoli 21, 22 e 63 della Legge n° 88- 145 del 31 dicembre 1988, legge finanziaria per la gestione 1989
- La legge n° 89-100 del 17 novembre 1989 di incoraggiamento agli investimenti nelle attività dei servizi
- La legge n° 90-21 del 19 marzo 1990 di promulgazione del codice degli investimenti turistici ad eccezione degli articoli 3, 5, 6, 7 ed 8
- Gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge n° 90-62 del 24 luglio 1990 relativa alla gestione dell'energia
- Gli articoli 18, 22, 23 ed il paragrafo 1 dell'articolo 23 bis della legge n° 90-17 del 26 febbraio 1990 di modifica alla legislazione relativa alla promozione immobiliare.

Tunisi, 27 dicembre 1993

Zine El Abidine Ben Ali

CODICE DEGLI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI*

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 1- Il presente codice fissa le norme per la creazione di progetti e per l'incentivazione agli investimenti realizzati in Tunisia da parte di promotori tunisini o stranieri, residenti o non residenti, o in partenariato, conformemente alla strategia globale di sviluppo che ha come scopo in particolare l'accelerazione del ritmo della crescita e la creazione di posti di lavoro nelle attività rilevanti dei seguenti settori:

- agricoltura e pesca
- industrie manifatturiere
- opere pubbliche
- turismo
- artigianato
- trasporti
- educazione ed insegnamento
- formazione professionale
- produzione ed industrie culturali
- animazione per i giovani e per l'infanzia
- sanità
- protezione dell'ambiente
- promozione immobiliare
- altre attività e servizi non finanziari

La lista delle attività nei settori sopraindicati é fissata per decreto.

Art. 2- Gli investimenti nelle attività previste dall'art. 1 del presente codice sono realizzate liberamente sotto riserva di soddisfare le condizioni d'esercizio di queste attività conformemente alla legislazione ed alla regolamentazione in vigore.

I progetti d'investimento costituiscono oggetto di una dichiarazione che deve essere depositata presso i servizi competenti per l'attività.

Questi servizi sono tenuti a rilasciare un attestato di deposito della dichiarazione. I servizi competenti ed il contenuto della dichiarazione richiesta saranno precisati dal decreto menzionato all'art. 1 del presente codice.

Gli investimenti realizzati in alcune attività, così come quelli realizzati nelle altre attività fissate per decreto, restano sottoposti ad un'autorizzazione preliminare dei servizi competenti conformemente alle condizioni ed ai regolamenti previsti dalle leggi specifiche che li disciplinano.

Art. 3- Gli stranieri, residenti o non residenti, sono liberi di investire nei progetti realizzati nel quadro del presente codice.

* Come modificato e completato dalla :

- Legge n° 96-113 del 30/12/96, legge finanziaria per l'anno 1997
- Legge n° 97-79 del 25/11/97, a completamento del codice degli incentivi agli investimenti
- Legge n°98-10 del 10/2/98, a completamento del codice degli incentivi agli investimenti
- Legge n° 98-111 del 28/12/98, legge finanziaria per l'anno 1999
- Legge n° 99-4 del 11/1/99, a modifica e a completamento del codice degli incentivi agli investimenti
- Legge n° 99-66 del 15/7/99, a modifica e a completamento del codice degli incentivi agli investimenti

Tuttavia, la partecipazione degli stranieri ad alcune attività di servizi che non siano totalmente esportatrici e la cui lista è fissata per decreto, resta sottoposta all'approvazione della "Commissione Superiore per l'Investimento" prevista dall'art. 52 del presente codice, nel caso in cui questa partecipazione superi il 50% del capitale dell'impresa.

Gli stranieri possono investire nel settore agricolo per mezzo di locazione di terre agricole. Tuttavia, questi investimenti non possono in alcun modo determinare l'appropriazione di terre agricole da parte di stranieri.

Art. 4- Gli incentivi previsti dal presente codice sono accordati sotto forma di incentivi comuni ed incentivi specifici.

Art. 5- Le disposizioni del presente codice si applicano alle operazioni di investimento relative all'acreazione, all' ampliamento, al rinnovamento, alla riorganizzazione o trasformazione di attività.

Art. 6- Fatta eccezione per gli investimenti nelle attività totalmente esportatrici, per beneficiare degli incentivi previsti dal presente codice, è necessaria la realizzazione di un piano di finanziamento dell'investimento che comporti una percentuale minima di fondi propri che sarà fissata per decreto.

TITOLO SECONDO

Gli incentivi comuni

Art. 7¹- 1) Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sulle società, le persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono il capitale iniziale o l'aumento del capitale di imprese che operano nelle attività di cui all'articolo 1 del presente codice, beneficiano della deduzione dei redditi o dei benefici reinvestiti nel limite del 35% dei redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sulla società.

Il beneficio di questa agevolazione è subordinato a:

? La tenuta di una contabilità regolare conforme al sistema di contabilità delle aziende e questo sia per le società che per le persone che esercitano un'attività commerciale o non commerciale come definita dal codice dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulle società.

- l'emissione di nuove quote sociali o azioni;
- la non riduzione del capitale, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio dell'anno che segue quello della liberazione del capitale sottoscritto, salvo il caso di riduzione per riassorbimento delle perdite;
- la presentazione, al momento del deposito della dichiarazione della imposta sul reddito delle persone fisiche o della imposta sulle società da parte dei beneficiari della deduzione, di una attestazione di liberazione del capitale sottoscritto o di ogni altro documento equivalente.

2) Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 12 della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sulle società, beneficiano della deduzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo, le società che investono tutti o parte dei loro benefici all'interno delle stesse società sotto riserva di soddisfare le seguenti condizioni:

- i benefici reinvestiti devono essere iscritti in un "conto speciale di investimento" nel passivo di bilancio ed incorporati nel capitale della società prima della scadenza del termine per il deposito della dichiarazione definitiva riguardo i benefici dell'anno nel corso del quale si ha la deduzione;
- la dichiarazione della tassa sulle società deve essere accompagnata dal programma dell'investimento da realizzare;
- gli attivi acquisiti nel quadro dell'investimento non devono essere ceduti per almeno un anno a partire dalla data effettiva d'inizio della produzione;
- il capitale non deve essere ridotto nei 5 anni che seguono la data di incorporazione dei benefici e dei redditi investiti, salvo il caso di riduzione per riassorbimento delle perdite.

Art. 8- Le imprese possono optare per il regime di ammortamento decrescente per il materiale e i mezzi di produzione la cui durata di utilizzazione supera i sette anni secondo il sistema d'ammortamento lineare previsto dal codice sulle imposte sul reddito delle persone fisiche e sulle società, ad esclusione del mobilio e del materiale da ufficio.

Questa disposizione si applica alle attrezzature acquistate dopo la promulgazione del presente codice.

Art 9- Le attrezzature necessarie alla realizzazione degli investimenti, fatta eccezione per le automobili da turismo, beneficiano:

¹ Così come modificato dalla legge n° 99-4 del 14/1/99

² Gli articoli 18 e 19 della legge finanziaria n° 96-113 del 30/12/96 relativa all'anno 1997, hanno previsto relativamente a questi equipaggiamenti, l'esenzione dalle tasse doganali e dalle tasse di effetto equivalenti ed una loro imposizione all'IVA al tasso del 10%.

1) della riduzione delle imposte doganali al tasso del 10% e della sospensione delle tasse di effetto equivalente, della sospensione dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa di consumo dovuta all'importazione, a condizione che di queste attrezzature non esistano similari prodotte localmente;

2) della sospensione dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa di consumo per le attrezzature prodotte localmente.

Le attrezzature che possono usufruire di queste agevolazioni sono stabilite per decreto.

L'articolo 28 della legge finanziaria n° 97-88 del 29/12/ 97, relativa all'anno 1998, ha previsto l'imposizione dell'IVA al tasso del 10% per gli equipaggiamenti fabbricati localmente e questo nel momento della loro acquisizione a partire dalla data di entrata in attività effettiva degli investimenti di creazione.

Queste disposizioni subentrano a quelle dell'art 9 del codice degli incentivi agli investimenti.

TITOLO TERZO

Gli incentivi alle esportazione

Capitolo primo

Regime totalmente esportatore

Art. 10- Sono considerate totalmente esportatrici le imprese la cui produzione è destinata totalmente all'estero o quelle che realizzano prestazioni di servizi all'estero o in Tunisia in vista della loro utilizzazione all'estero.

Allo stesso modo, sono considerate totalmente esportatrici le imprese che lavorano esclusivamente con le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con le imprese che operano nelle zone economiche franche quali previste dalla legge n° 92-81 del 3 agosto 1992, e con gli organismi finanziari e bancari che lavorano essenzialmente con i non residenti, previsti dalla legge n° 85-108 del 6 dicembre 1985 di incoraggiamento per gli organismi bancari e finanziari che lavorano essenzialmente con non residenti.

Art. 11- Le imprese totalmente esportatrici sono soggette al regime della zona franca così come definito dal codice doganale.

Art. 12- Le imprese totalmente esportatrici non sono sottoposte, in ragione della loro attività in Tunisia, che al pagamento delle tasse, imposte, prelievi e contribuzioni seguenti:

- 1) i diritti e le tasse relative ai veicoli da turismo;
- 2) la tassa unica di compensazione sul trasporto su strada;
- 3) le tasse di manutenzione e di bonifica;
- 4) i diritti e le tasse percepite a titolo di prestazioni dirette di servizi conformemente alla legislazione in vigore;

5) i contributi e le quote dovuti per il regime legale di sicurezza sociale sotto riserva delle disposizioni degli articoli 25, 43 e 45 del presente codice. Tuttavia la persone di nazionalità straniera aventi lo status di non residenti prima della loro assunzione da parte dell'impresa, possono optare al momento della loro assunzione, per un regime di sicurezza sociale diverso da quello tunisino. In questo caso, il lavoratore ed il datore di lavoro non sono tenuti al pagamento delle imposte e le quote contributive per la sicurezza sociale in Tunisia;

6) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dopo la deduzione del 50% del reddito proveniente dall'esportazione, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17 del presente codice. Tuttavia, e su presentazione di una domanda al momento della dichiarazione annuale dell'imposta sul reddito, i redditi provenienti dall'esportazione sono dedotti totalmente dall'imponibile di questa imposta durante i primi dieci anni a partire dalla prima operazione di esportazione e cioè nonostante le disposizioni dell'articolo 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società:

7) l'imposta sulle società dopo la deduzione del 50% dei benefici provenienti dall'esportazione, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17 del presente codice. Tuttavia, e su presentazione di una domanda, al momento della dichiarazione annuale dell'imposta sulle società, i benefici provenienti dall'esportazione sono sottratti totalmente dall'imponibile dell'imposta durante i primi dieci anni a partire dalla prima operazione di esportazione e cioè nonostante le disposizioni dell'articolo 12 della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società.

Art. 13- 1) Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle

società, la sottoscrizione del capitale iniziale delle imprese totalmente esportatrici o del suo aumento, dà luogo alla deduzione dei redditi o benefici investiti, dai redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sulle società.

2) Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 12 della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 menzionata nel presente articolo, gli investimenti realizzati dalle imprese totalmente esportatrici danno luogo alla deduzione dei benefici investiti all'interno dell'impresa stessa, dal beneficio netto sottoposto all'imposta sulle società.

Il beneficio dei vantaggi previsti dai due precedenti paragrafi del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del presente codice.

Art. 14- Le imprese totalmente esportatrici sono considerate non residenti quando il loro capitale è detenuto da non residenti tunisini o da stranieri per mezzo di un'importazione di valuta convertibile pari ad almeno il 66% del capitale.

Art. 15- Le imprese totalmente esportatrici possono importare liberamente i beni necessari alla loro produzione sotto riserva di una dichiarazione alla dogana che vale come bolletta di transito.

Art. 16- Sotto riserva delle disposizioni dell'articolo 17 del presente codice, le imprese totalmente esportatrici possono essere autorizzate ad effettuare vendite o prestazioni di servizi in Tunisia che riguardano una parte della loro produzione nel limite di proporzioni che saranno determinate, secondo le attività, per decreto. Queste proporzioni non devono in alcun caso superare un massimo del 20% del loro volume d'affari.

Le imprese agricole e della pesca sono considerate totalmente esportatrici allorchè esse esportino almeno il 70% della loro produzione con la possibilità di vendere il rimanente sul mercato locale.

Art. 17^s- Sono soggette alle procedure ad alla normativa del commercio estero e del cambio in vigore, le vendite e le prestazioni di servizi effettuate sul mercato locale dalle imprese di cui all'articolo 16 del presente codice. Le suddette vendite sono ugualmente sottoposte al pagamento di diritti doganali secondo i tassi di smantellamento previsti dagli articoli 10 e 11 dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Repubblica Tunisina da una parte e dall'Unione Europea ed i suoi stati membri dall'altra, ed al pagamento delle altre tasse applicabili all'importazione.

Queste operazioni danno luogo, al momento del pagamento delle imposte doganali sulle quote commercializzate sul mercato locale, al pagamento di un anticipo sull'imposta dovuta sul reddito o sui benefici derivanti da vendite e prestazioni di servizi effettuate sul mercato locale. Questo anticipo è fissato al 2,5% del volume d'affari globale proveniente dalle vendite sul mercato locale.

Tuttavia, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti agricoli e della pesca commercializzati sul mercato locale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 del presente codice.

Art. 18- Le imprese totalmente esportatrici possono assumere degli impiegati nelle funzioni direttive e dei quadri di nazionalità straniera nel limite di 4 persone per ogni impresa dopo averne informato il Ministero incaricato della formazione professionale e del lavoro. Oltre questo limite, le imprese si devono conformare ad un programma di assunzioni e di tunisizzazione preliminarmente approvato dal Ministero incaricato della formazione professionale e del lavoro.

³ Così come modificato dalla legge finanziaria n° 98-111 del 28/12/98 per l'anno 1999

Le modalità di questo regime sono definite per decreto conformemente all'articolo 260 del codice del lavoro.

Art. 19- Il personale straniero assunto conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del presente codice, così come gli investitori o i loro rappresentanti stranieri incaricati della gestione dell'impresa, beneficiano dei seguenti vantaggi:

- 1) il pagamento di un'imposta forfettaria sul reddito fissata al 20% della remunerazione lorda;
- 2) l'esonero dalle imposte doganali e dalle tasse di effetto equivalente e dalle tasse dovute per l'importazione degli effetti personali e di una vettura da turismo per ogni persona.

La cessione del veicolo o degli effetti importati ad un residente è sottoposta alle formalità del commercio con l'estero e al pagamento dei diritti e delle tasse in vigore alla data della cessione calcolate sulla base del valore del veicolo o degli effetti a questa data.

Art. 20- Le imprese totalmente esportatrici sono sottoposte ad un controllo dei servizi amministrativi competenti destinato a verificare la conformità della loro attività alle disposizioni del presente codice.

Sono sottoposte in particolare ad un controllo doganale permanente e sono tenute a prendersi carico delle relative spese di personale e di ufficio.

Le modalità del controllo doganale e le condizioni dell'assunzione delle relative spese, sono fissate per decreto.

Capitolo secondo

Regime parzialmente esportatore

Art. 21- Sono considerate operazioni di esportazione:

- le vendite di merci all'estero;
- le prestazioni di servizi all'estero;
- i servizi realizzati in Tunisia e la cui utilizzazione è destinata all'estero;
- le vendite di merci e le prestazioni di servizi alle imprese totalmente esportatrici previste dal presente codice, alle imprese stabilite nelle zone franche economiche regolate dalla legge n° 92-81 del 3 agosto 1992, così come agli organismi finanziari e bancari che lavorano essenzialmente con non residenti quali previsti dalla legge n° 85-108 del 6 dicembre 1985, di incoraggiamento agli organismi finanziari e bancari operanti essenzialmente con non residenti.

Art. 22⁴- Le imprese che realizzano operazioni di esportazioni, beneficiano, durante la loro attività, a condizione di avere una contabilità regolare conformemente al sistema di contabilità delle imprese, dei seguenti vantaggi:

- 1) la sospensione dell'imposta sul valore aggiunto e della tassa di consumo sui beni, i prodotti ed i servizi necessari alla realizzazione delle operazioni di esportazione;
- 2) la deduzione di tutti i redditi provenienti dall'esportazione dall'imponibile della tassa sul reddito delle persone fisiche, per i primi dieci anni a partire dalla prima operazione di esportazione e nonostante le disposizioni dell'articolo 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989, di

⁴ Così come modificato dalla legge n° 99-4 dell'11/1/99

promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, e la deduzione del 50 % di questi redditi oltre questo periodo;

3) la deduzione di tutti gli utili provenienti dall'esportazione dall'imponibile della tassa sulle società per i primi dieci anni a partire dalla prima operazione di esportazione, e nonostante le disposizioni dell'articolo 12 della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989, di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, e la deduzione del 50% di questi benefici oltre questo periodo;

4) il rimborso delle imposte doganali e delle tasse di effetto equivalente pagate sulle materie prime ed i prodotti semi-lavorati importati o acquistati sul mercato locale dall'impresa per la fabbricazione di beni e prodotti destinati all'esportazione;

5) il rimborso delle imposte doganali e delle tasse di effetto equivalente pagate sulle attrezzature importate e non fabbricate localmente come parti di beni o prodotti esportati. Le condizioni e le modalità di questa agevolazione sono fissate per decreto;

6) l'alleggerimento dei regimi per l'ingresso temporaneo o per il deposito industriale previsti dal codice doganale a favore di beni e prodotti importati destinati ad essere trasformati in vista della loro riesportazione. A questo scopo, la garanzia delle imposte e delle tasse all'importazione prevista dalla legislazione doganale é sostituita da un cauzione forfettaria il cui ammontare é fissato per decreto.

TITOLO QUARTO

Gli incentivi allo sviluppo regionale

Art. 23⁵- Gli investimenti realizzati dalle imprese localizzate nelle zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale, definite, in funzione delle attività, per decreto, e quelle nei settori dell'industria, del turismo, dell'artigianato così come in alcune attività di servizi la cui lista è ugualmente fissata per decreto, beneficiano dei seguenti vantaggi:

1) nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989, di promulgazione del codice delle imposte sulle persone fisiche e sulle società, la sottoscrizione del capitale iniziale di queste imprese o il suo aumento danno luogo alla deduzione dei redditi o benefici investiti dai redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società;

Gli investimenti realizzati da queste imprese danno luogo, allo stesso modo, alla deduzione dei benefici investiti all'interno della stessa impresa dai benefici netti sottoposti all'imposta sulle società.

Il beneficio di questi vantaggi è subordinato al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del presente codice.

2) La deduzione dei redditi o benefici che provengono da questi investimenti dall'imponibile della tassa sul reddito delle persone fisiche o sulle società durante i primi dieci anni a partire dalla data reale di inizio della produzione nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sulle persone fisiche e sulle società, e la deduzione del 50% di questi redditi o benefici per i dieci anni seguenti;

3) L'esonero dalla contribuzione per il fondo di promozione degli alloggi per i salariati durante i primi cinque anni di attività effettiva.

Art. 24- Le imprese previste dall'articolo 23 del presente codice beneficiano:

1) di un premio d'investimento che rappresenta una parte del costo del progetto, comprese le spese di studio, determinato secondo le attività e secondo le zone;

2) di un premio a titolo di partecipazione dello Stato alle spese di infrastrutture necessarie alla realizzazione dei progetti industriali.

L'ammontare di questi premi, così come le modalità e le condizioni della loro concessione sono stabilite per decreto.

Art. 25⁶- Lo Stato si fa carico della contribuzione patronale al regime legale di sicurezza sociale per i salari versati agli impiegati tunisini per un periodo di cinque anni a partire dall'inizio effettivo dell'attività, per gli investimenti realizzati nei settori dell'industria, del turismo e dei servizi così come definiti dall'articolo 23 del presente codice.

Gli investimenti realizzati nelle zone di incoraggiamento a titolo di sviluppo regionale per il turismo sahariano fissate dal decreto previsto all'art 23 del presente codice, godono di questo vantaggio per un periodo supplementare di 5 anni.

⁵ Così come modificato dall'art 26 della legge finanziaria n° 96-113 del 30/12/96 per l'anno 1997 e completato dalla legge n° 99-4 dell' 11/1/99

⁶ Così come completata dalla legge n° 99-4 del 11/1/99

Art. 26- Le imprese di lavori pubblici e di promozione immobiliare che realizzano progetti di infrastruttura e di opere collettive la cui lista è fissata per decreto secondo le zone di incoraggiamento allo sviluppo regionale, beneficiano di una deduzione del 50% dei benefici derivanti da questi progetti dall'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società.

TITOLO QUINTO

Lo sviluppo agricolo

Art. 27- Beneficiano degli incoraggiamenti previsti dal presente codice, per lo sviluppo agricolo, gli investimenti che riguardano:

- l'utilizzo di risorse naturali disponibili in vista di aumentare la produzione agricola e della pesca,
- la modernizzazione del settore agricolo e della pesca e il miglioramento della sua produttività,
- la prima trasformazione delle produzioni agricole, della pesca, e il condizionamento,
- le attività di servizi legate alla produzione agricola e della pesca.

Le attività di prima trasformazione, di imballaggio della produzione e di servizi menzionate dal presente articolo sono fissate per decreto.

Art. 28- Gli investimenti nei settori dell'agricoltura e della pesca sono classificati come segue:

- categoria "A": investimenti realizzati da parte di piccoli agricoltori e pescatori;
- categoria "B": investimenti realizzati da parte di medi imprenditori del settore pesca e agricoltura;
- categoria "C": investimenti realizzati da grandi imprenditori nei settori dell'agricoltura e della pesca, nelle attività di prima trasformazione di prodotti agricoli e della pesca e nel loro condizionamento, così come nei servizi legati alle attività agricole e della pesca.

I criteri di classificazione di questi investimenti, realizzati sotto forma di operazioni puntuali o di progetti integrati, sono determinati per decreto sulla base in particolare del reddito, della superficie sfruttata, del costo dell'investimento e dell'importanza delle attrezzature da pesca oggetto dell'investimento.

Art. 29⁷- Gli investimenti realizzati dalle cooperative di servizi, dalle società di servizi agricoli e di pesca e da gruppi e associazioni di imprenditori e proprietari agricoli e della pesca beneficiano dei vantaggi accordati alla categoria "B", ad eccezione degli investimenti realizzati da gruppi per lo sviluppo nel settore dell'agricoltura e della pesca che beneficiano dei vantaggi accordati alla categoria « A ».

Tuttavia gli investimenti realizzati nel quadro del risparmio delle acque per l'irrigazione effettuati da raggruppamenti d'interesse collettivo previsto dal codice dell'acque promulgato con la legge n° 75-16 del 31 marzo 1975 beneficiano dei vantaggi accordati alla categoria "A".

Le condizioni e le modalità di concessione di questi vantaggi sono fissate per decreto.

Art. 30⁸ Gli investimenti previsti dall'articolo 27 di questo codice danno luogo al beneficio dei seguenti incentivi fiscali:

1. Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 12 e 12bis delle legge 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice delle imposte sulle persone fisiche e sulle società, la sottoscrizione del capitale iniziale dell'impresa o del suo aumento dà luogo alla deduzione dei redditi o dei benefici investiti, dai redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società.

Nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 12 bis sopramenzionati, la sottoscrizione al capitale iniziale o l'aumento di capitale delle società che realizzano degli investimenti nelle regioni individuate dall'articolo 34 del presente codice, dà luogo alla deduzione dei redditi o benefici

⁷ Così come completata dalla legge n° 99-66 del 15/7/99, a modifica e completamento del codice degli incentivi agli investimenti

⁸ Così come modificato dall'art 27 della legge n° 96-113 del 30/9/96, legge finanziaria per l'anno 1997

investiti, dai redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sulle società.

Gli investimenti realizzati da queste imprese danno allo stesso modo luogo alla deduzione dei benefici investiti all'interno stesso dell'impresa, dai benefici netti sottoposti all'imposta sulle società.

Il beneficio di questi vantaggi è sottoposto al rispetto delle condizioni previste all'articolo 7 del presente codice;

2) La riduzione delle imposte doganali al tasso del 10%, la sospensione dell'imposte sul valore aggiunto e della tassa sul consumo dovuta all'importazione di attrezzature che non hanno di similari prodotte localmente e la sospensione dell'imposta sul valore aggiunto sulle attrezzature prodotte localmente.⁹

La lista di queste attrezzature, così come le condizioni di beneficio delle agevolazioni sono fissate per decreto;

3) La deduzione dei redditi provenienti da questi investimenti dall'imponibile della tassa sul reddito delle persone fisiche e delle società durante i primi dieci anni a partire dall'effettivo inizio dell'attività nonostante le disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società;

4) Il rimborso della tassa di trasferimento delle terre agricole destinate all'investimento su domanda dell'acquirente. Questa domanda dovrà essere presentata al più tardi un anno dopo la dichiarazione di investimento.

Art. 31- Gli investimenti della categoria "A" danno luogo al beneficio di sovvenzioni specifiche le cui condizioni e le modalità di concessione sono fissate per decreto.

Art. 32- Gli investimenti di categoria "B" e "C" danno luogo al beneficio:

- 1) di un premio di investimento;
- 2) di un premio accordato a titolo di partecipazione dello Stato alla spese di studio legate all'investimento.

Tassi, condizioni e modalità di concessione di questi premi sono fissati per decreto.

Art. 33¹⁰- Nonostante le disposizioni dell'articolo 62 del presente codice, le componenti dell'investimento agricolo qui di seguito indicate, danno luogo al beneficio dei sovvenzioni specifiche globali con l'esclusione di ogni altra sovvenzione:
- l'acquisizione di materiale agricolo;

⁹ Gli articoli 18 e 19 della legge n° 96-113 del 30/12/96, legge finanziaria per l'anno 1997, hanno previsto relativamente a questi equipaggiamenti, l'esenzione dalle tasse doganali e dalle tasse di effetto equivalenti ed una loro imposizione all'IVA al tasso del 10%.

L'articolo 28 della legge 97-88 del 29/12/97, legge finanziaria per l'anno 1998, ha previsto l'imposizione per gli equipaggiamenti fabbricati localmente all'IVA al tasso del 10% e questo nel momento della loro acquisizione a partire dalla data di entrata in attività effettiva degli investimenti.

Queste disposizioni subentrano a quelle dell'art 30 (2) del codice degli incentivi agli investimenti

¹⁰ Così come modificato e completato dalla legge n° 99-66 del 15/7/99 a modifica e completamento del codice degli incentivi agli investimenti

- l'installazione di strumenti per l'irrigazione che consentano economie di acqua;
- operazioni di individuazione e prospezione di acque;
- l'irrigazione di cereali;
- la realizzazione di opere di conservazione delle acque e del suolo;
- la moltiplicazione e la produzione di sementi;
- la creazione di percorsi e superfici destinati al pascolo e alla piantagione di arbusti da foraggio e boschivi.
- i macchinari, gli strumenti ed i mezzi specifici necessari per la produzione conforme al modo di produzione biologico. La lista dei macchinari, degli strumenti e dei mezzi elegibili è fissata per decreto

I tassi e le condizioni di concessione di questi premi sono fissati per decreto.

Art. 34- Gli investimenti agricoli realizzati nelle regioni a clima difficile così come gli investimenti nel settore della pesca nelle zone con risorse insufficientemente sfruttate, possono beneficiare di un premio addizionale

La lista delle regioni a clima difficile e delle zone di pesca con risorse insufficientemente sfruttate, così come i tassi, le condizioni e le modalità di concessione del premio previsto dal presente articolo sono fissati per decreto secondo le attività.

I promotori che realizzano degli investimenti nelle attività di prima trasformazione della produzione agricola e della pesca che abbiano diritto agli incentivi previsti a titolo di incoraggiamento allo sviluppo agricolo e a titolo di incoraggiamento allo sviluppo regionale, possono optare per uno dei due regimi e beneficiare dei relativi incentivi.

Art. 35-¹¹-Gli investimenti realizzati per la sistemazione delle zone destinate all'acquacoltura o alle colture che utilizzano la geotermia, beneficiano di una sovvenzione a titolo di partecipazione dello Stato alle spese per le infrastrutture.

L'ammontare, le condizioni e le modalità di concessione di questo premio sono fissate per decreto.

Gli investimenti realizzati nell'agricoltura biologica beneficiano di una sovvenzione annuale durante i primi cinque anni a titolo di partecipazione dello Stato ai costi di controllo e di certificazione della produzione biologica prelevata sulle risorse del fondo di sviluppo della competitività nei settori dell'agricoltura e della pesca. Il tasso, le condizioni e le modalità di concessione del premio sono fissati per decreto.

Art. 36- Possono essere accordati crediti fondiari per l'acquisto di terreni agricoli da parte di tecnici agricoli e di giovani agricoltori o per l'acquisizione di quote da parte di promotori di progetti agricoli nello sfruttamento agricolo che costituisce un'unità economica.

Le condizioni e le modalità di attribuzione dei crediti fondiari agricoli sono fissate per decreto.

¹¹ Così come modificato e completato dalla legge n° 99-66 del 15/7/99 a modifica e completamento del codice degli incentivi agli investimenti

TITOLO SESTO

La lotta contro l'inquinamento e la protezione dell'ambiente

Art. 37- Gli investimenti realizzati dalle imprese al fine di ridurre l'inquinamento derivante dalle loro attività o dalle imprese specializzate nella raccolta, trasformazione e trattamento dei rifiuti e della nettezza urbana danno luogo al beneficio dei seguenti incentivi:

1) l'esonero dalle imposte doganali e dalle tasse di effetto equivalente, la sospensione della tassa sul valore aggiunto e della tassa sul consumo per le attrezzature importate che non hanno di similari prodotte localmente e che sono necessarie alla realizzazione di questi investimenti, così come la sospensione della tassa sul valore aggiunto sulle attrezzature fabbricate localmente.

Il godimento di questi vantaggi è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Agenzia Nazionale per la protezione dell'Ambiente del programma di investimento, così come della lista delle attrezzature e cioè conformemente a delle condizioni fissate per decreto;

2) una sovvenzione specifica il cui ammontare è fissato per decreto e cioè nel quadro dell'organizzazione e del funzionamento del fondo di disinquinamento creato dalla legge n° 92-122 del 29 dicembre 1992, legge finanziaria per la gestione 1993.

Art. 38¹²- Gli investimenti realizzati dalle imprese specializzate nella raccolta, la trasformazione o il trattamento dei rifiuti e della nettezza urbana o di quelli generati dall'attività economica, danno luogo al godimento dei seguenti incentivi fiscali:

1) Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989, di promulgazione del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, la sottoscrizione del capitale iniziale dell'impresa o del suo aumento da luogo alla deduzione dei redditi o benefici investiti entro il limite del 50% dai redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società.

Gli investimenti realizzati da queste imprese danno allo stesso modo luogo alla deduzione dei redditi investiti all'interno della stessa impresa entro il limite del 50% dai benefici netti sottoposti all'imposta sulle società.

Il godimento di questi vantaggi è sottoposto al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del presente codice.

2) La deduzione dei redditi o benefici derivanti da queste attività dall'imponibile dell'imposta sui redditi delle persone fisiche o dell'imposta sulle società senza che l'imposta dovuta non sia inferiore al 10 % del beneficio globale sottoposto all'imposta senza tener conto della deduzione per le società e al 30% del valore dell'imposta calcolata sulla base del reddito globale senza tener conto della deduzione per le persone fisiche. Questo vantaggio è accordato alle imprese esistenti già prima della promulgazione del presente codice a partire dal 1° gennaio 1994.

¹² così come modificato dall'articolo 24 della legge finanziaria n° 96-113 del 30/12/96 per l'anno 1997

TITOLO SETTIMO

La promozione della tecnologia e della ricerca-sviluppo

Art. 39¹³ Gli investimenti realizzati dalle imprese industriali e dalle imprese agricole e della pesca che permettono attraverso l'integrazione locale, la padronanza o lo sviluppo della tecnologia o un miglioramento della produttività, fanno sì che lo Stato si assuma totalmente o parzialmente le spese di formazione del personale per questo scopo.

Le condizioni e le modalità di concessione di questo beneficio sono stabilite per decreto.

Art. 40- Gli investimenti realizzati dalle imprese allo scopo di assicurare risparmi di energia, così come stabilito dalla legge n°90-62 del 24 luglio 1990 relativa alla gestione dell'energia, danno luogo al beneficio di un premio specifico il cui ammontare e le modalità di concessione sono fissate per decreto.

Art. 41- Gli investimenti che mirano a realizzare risparmi di energia, a promuovere la ricerca, la produzione e la commercializzazione delle energie rinnovabili e della geotermia, danno luogo al beneficio della riduzione dei diritti doganali al tasso del 10%, della sospensione della tassa sul valore aggiunto per il materiale e le attrezzature importate che non abbiano di simili fabbricate localmente e della sospensione della tassa sul valore aggiunto per le attrezzature e i materiali acquistati localmente.

Le condizioni per il beneficio di questo vantaggio sono fissate per decreto.

Art. 42- Gli investimenti realizzati nel campo della ricerca-sviluppo dalle imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca, danno luogo al beneficio:

1) dell'esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di effetto equivalente, della sospensione della tassa sul valore aggiunto e dell'imposta sul consumo per le attrezzature importate che non hanno di simili fabbricate localmente e che sono necessarie alla realizzazione di questi investimenti, e della sospensione della tassa sul valore aggiunto sulle attrezzature fabbricate localmente.

Le condizioni per il beneficio di questo vantaggio sono stabilite per decreto.

2) di una sovvenzione il cui ammontare e le cui modalità di concessione sono stabilite per decreto.

Art. 43- Allo scopo di migliorare l'inquadramento delle imprese e di assicurare un migliore utilizzo delle loro capacità produttive, lo Stato può farsi carico, per un periodo di cinque anni, del 50% della contribuzione padronale al regime legale di sicurezza sociale per i salari versati a:

- nuove squadre di lavoro che si aggiungono alla prima squadra per le imprese industriali che non lavorano a ciclo continuo;
- agenti di nazionalità tunisina titolari di un diploma di insegnamento superiore rilasciato al termine di un ciclo di studi la cui durata è almeno uguale ai quattro anni dopo la maturità o di un diploma equivalente e assunti da imprese che operano nei settori dell'industria, dell'agricoltura e della pesca e dei servizi la cui lista è stabilita per decreto e ciò a partire dalla data di assunzione dell'agente per la prima volta.

¹³ Così come modificato dalla legge n° 99-04 dell'11/1/99

Le modalità di concessione dei vantaggi previsti dal presente articolo sono stabilite per decreto.

Art 43 bis¹⁴

Nonostante le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 2 del presente codice ed in vista di migliorare l'inquadramento e di incoraggiare l'impiego di laureati, le società del settore privato operanti nelle attività rilevanti dei settori previsti all'articolo primo del presente codice possono beneficiare, per un periodo di cinque anni, della presa in carico da parte dello Stato della contribuzione patronale al regime legale di sicurezza sociale per i salari versati a titolo di nuove assunzioni di impiegati tunisini, in possesso di un diploma d'insegnamento superiore rilasciato al termine di una formazione di almeno due anni dopo la maturità o di un diploma equivalente, e questo a partire dalla data di assunzione dell'agente per la prima volta.

Le condizioni e le modalità di concessione di questo vantaggio così come il periodo nel quale le assunzioni devono essere realizzate per avere diritto al beneficio delle disposizioni del presente articolo, sono fissate per decreto.

¹⁴ Così come modificato dalla legge n° 97-79 del 25/11/97

TITOLO OTTAVO

Gli incentivi ai nuovi promotori, alle piccole imprese ed all'artigianato

Art. 44⁻¹⁵ Sono considerati nuovi promotori le persone fisiche di nazionalità tunisina raggruppate o meno in società e che:

- abbiano l'esperienza e le qualifiche richieste,
- si incarichino personalmente e a tempo pieno della responsabilità e della gestione del progetto,
- non dispongano personalmente di sufficienti beni mobili o immobili,
- realizzino il loro primo progetto di investimento.

Le attività, i tipi di investimento e le regioni che danno luogo al beneficio degli incentivi previsti sono fissati per decreto.

Sono, allo stesso modo, considerati nuovi imprenditori nel campo dell'agricoltura e della pesca:

- i figli di agricoltori o pescatori che abbiano un'età non superiore ai 40 anni, e che esercitino la loro attività principale nel settore dell'agricoltura o della pesca,
- giovani di età non superiore ai 40 anni che esercitino un'attività nel settore dell'agricoltura o della pesca o che abbiano acquisito esperienza in uno di questi settori,
- tecnici diplomati in uno degli istituti di insegnamento o di formazione agricola o della pesca.

Art. 45⁻¹⁶ I nuovi promotori possono beneficiare dei seguenti incentivi:

- 1) Sovvenzione sull'investimento;
- 2) Sovvenzione a titolo di partecipazione dello Stato alle spese di preparazione del progetto.
- 2 bis) Un premio a titolo di partecipazione dello Stato alle spese di assistenza tecnica e i costi relativi all'acquisizione dei terreni attrezzati o locali necessari alla realizzazione di progetti industriali o di servizi

I tassi e le modalità di concessione di questi premi sono fissati per decreto.

3) Il pagamento da parte dello Stato dei contributi padronali al regime di sicurezza sociale per i salari versati agli agenti di nazionalità tunisina, per i primi 5 anni di attività effettiva.

Art. 46⁻¹⁷ I nuovi promotori nei settori dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della pesca possono beneficiare di contributi rimborsabili o di partecipazione al capitale.

L'ammontare, le condizioni e le modalità di concessione di queste dotazioni e delle partecipazioni al capitale sono stabilite per decreto.

Art 46 bis⁻¹⁷ Gli investitori che realizzano progetti di piccole o medie imprese nel settore dell'industria, dei servizi, dell'agricoltura e della pesca possono beneficiare di una partecipazione al capitale e di una sovvenzione a titolo di partecipazione dello Stato ai costi di studi e di assistenza tecnica.

La lista delle attività e delle imprese così come le condizioni di concessione di questo premio e di questa partecipazione al capitale sono fissati per decreto.

¹⁵ Così come modificato e completato dalla legge n° 99-4 del 11/1/99

¹⁶ Così come modificato e completato dalla legge n° 99-4 del 11/1/99

¹⁷ Così come modificato dalla legge n° 99-4 dell'11/1/99

Art. 47- I promotori di piccole imprese e di piccoli mestieri nell'industria, nell'artigianato e nei servizi, possono beneficiare di:

- 1) contributi rimborsabili
- 2) premio di investimento.

La definizione di piccole imprese e il loro campo di attività, i tassi, le condizioni e le modalità di concessione di questi incentivi sono fissati per decreto.

Art. 48- Gli investimenti realizzati nel settore dell'artigianato danno luogo al beneficio dell'esonero dai diritti doganali e dalle tasse di effetto equivalente, della sospensione dell'IVA sulle attrezzature importate che non abbiano di simili fabbricate localmente, e della sospensione dell'IVA per le attrezzature fabbricate localmente.

La lista delle attrezzature così come le condizioni di beneficio di questi incentivi sono stabilite per decreto.

TITOLO NONO

Gli incentivi agli investimenti di sostegno

Art. 49¹⁸ Gli investimenti realizzati dalle istituzioni di inquadramento dell'infanzia, di educazione, di insegnamento, di ricerca scientifica, di formazione professionale così come i centri di produzione culturale, di animazione della gioventù e dalle istituzioni sanitarie ed ospedaliere, danno luogo al beneficio dei seguenti incentivi fiscali:

1) L'esonero dal pagamento dei diritti doganali e delle tasse di effetto equivalente, la sospensione dell'IVA per le attrezzature importate che non abbiano di simili prodotte localmente, così come la sospensione dell'IVA per le attrezzature fabbricate localmente.

Le condizioni per il beneficio di questa agevolazione sono stabilite per decreto.

2) Sotto riserva delle disposizioni degli articoli 12 e 12bis della legge n° 89-114 del 30 dicembre 1989 di promulgazione del codice dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, la sottoscrizione del capitale iniziale dell'impresa o del suo aumento, dà luogo alla deduzione dei redditi o benefici investiti nel limite del 50% dai redditi o benefici netti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società.

Gli investimenti realizzati da queste imprese danno anche luogo alla deduzione dei benefici investiti all'interno della stessa impresa, nel limite del 50% dai benefici netti sottoposti all'imposta sulla società.

Il beneficio di questi vantaggi è sottoposto al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7 del presente codice.

3) La deduzione dei redditi o dei benefici derivanti da queste attività dall'imponibile della imposta sul reddito delle persone fisiche e della imposta sulle società senza che l'imposta dovuta non sia inferiore al 10% del beneficio complessivo sottoposto all'imposta senza tener conto della deduzione per le società al 30% del montante dell'imposta calcolata sulla base del reddito globale senza tener conto della deduzione per le persone fisiche. Questo vantaggio è accordato alle imprese esistenti prima della promulgazione del presente codice e questo a partire dal 1° gennaio del 1994.

Art. 50¹⁹ Gli investimenti realizzati nel settore dei trasporti stradali internazionali di merci, dei trasporti marittimi e dei trasporti aerei, danno luogo all'esenzione dal pagamento dei diritti doganali e di ogni tassa di effetto equivalente e dall'IVA sulle attrezzature importate necessarie a questi investimenti e che non abbiano di simili fabbricate localmente e dall'IVA per le attrezzature fabbricate localmente.

Gli investimenti realizzati nel settore del trasporto stradale delle persone danno luogo alla riduzione dei diritti doganali al tasso del 10%, alla sospensione dell'IVA e della tassa sul consumo

¹⁸ Così come modificato dall'art 25 della legge n° 96-113, legge finanziaria per l'anno 1997

¹⁹ Gli articoli 18 e 19 della legge n° 96-113 del 30/12/96, legge finanziaria per l'anno 1997, hanno previsto relativamente a questi equipaggiamenti, l'esenzione dalle tasse doganali e dalle tasse di effetto equivalenti ed una loro imposizione all'IVA al tasso del 10%.

L'articolo 28 della legge 97-88 del 29/12/97, legge finanziaria per l'anno 1998, ha previsto l'imposizione per gli equipaggiamenti fabbricati localmente all'IVA al tasso del 10% e questo nel momento della loro acquisizione a partire dalla data di entrata in attività effettiva degli investimenti.

Queste disposizioni subentrano a quelle dell'art 50 (secondo comma) del codice degli incentivi agli investimenti

per le attrezzature importate che non abbiano di simili fabbricate localmente necessarie alla realizzazione di questi investimenti e alla sospensione dell'IVA per le attrezzature fabbricate localmente ad eccezione delle vetture da turismo diverse da quelle destinate al turismo sahariano e al turismo da caccia nelle regioni montagnose.

La lista di queste attrezzature e le condizioni per il beneficio di queste agevolazioni sono stabilite per decreto.

Art. 51- I progetti realizzati dai promotori immobiliari relativi all'habitat sociale, alla sistemazione di zone per le attività agricole, turistiche ed industriali, e alla costruzione di edifici destinati alle attività industriali, danno luogo alla deduzione del 50% dei redditi o benefici, derivanti da questi progetti, dall'imponibile dell'imposta sul reddito o sulle società.

TITOLO DECIMO

Disposizioni varie

Art. 52- Nonostante le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 del presente codice, possono essere accordati dei vantaggi supplementari riguardo:

- ? l'esenzione dall'imposta sul reddito o dall'imposta sulle società per un periodo massimo di cinque anni;
- ? la partecipazione dello Stato alle spese per le infrastrutture
- ? dei premi di investimento nel limite del 5% del montante dell'investimento
- ? la sospensione dei diritti doganali e dalle tasse in vigore sulle attrezzature necessarie alla realizzazione dell'investimento.

Questi incentivi sono concessi per decreto in seguito a parere della Commissione Superiore dell'Investimento, nel caso in cui gli investimenti rivestano un interesse particolare per l'economia nazionale o per le zone frontaliere.

L'organizzazione così come le modalità di funzionamento di questa commissione sono fissate per decreto.

Art 52 bis²⁰ I terreni necessari per la realizzazione di importanti progetti dal punto di vista del volume dell'investimento e della creazione di mano d'opera, saranno messi a disposizione degli investitori a prezzo simbolico. Questo vantaggio è accordato a seguito di un parere della commissione superiore degli investimenti, con decreto che fissi le condizioni di concessione, di controllo e le modalità di riscossione

Art. 53-²⁰Le imprese industriali e di pesca delle quali è cessata l'attività e che sono state riattivate da promotori diversi dagli antichi dirigenti e responsabili, possono beneficiare degli incentivi fiscali o finanziari previsti dal presente codice. Questi incentivi sono accordati per decreto in seguito a parere della Commissione Superiore dell'Investimento.

Le aziende industriali, agricole, di pesca e di servizi in attività, che si trovano in difficoltà economiche e che vengono acquisite da investitori diversi dai precedenti responsabili e dirigenti in vista di rafforzare le attività di queste imprese, possono beneficiare di vantaggi fiscali previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del codice d'incentivo agli investimenti.

Questi vantaggi sono accordati per decreto dopo avviso della Commissione Superiore dell'Investimento.

Art. 54- Le imprese industriali possono beneficiare, per le materie prime, i prodotti e gli articoli destinati alla fabbricazione di attrezzature che non hanno simili prodotte localmente, dello stesso regime fiscale applicato alle attrezzature simili importate allo stato finito e che beneficiano dell'esenzione o della riduzione dei diritti doganali o della sospensione dell'IVA e della tassa sul consumo.

La lista delle attrezzature che possono godere del regime fiscale previsto al comma precedente è fissata per decreto.

Art. 55- Gli incentivi riguardanti la sospensione, la riduzione o l'esenzione dai diritti doganali e dalle tasse previsti agli articoli 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 e 50 sono applicati alle attrezzature

²⁰ Così come completato dalla legge n° 99-4 dell'11/1/99

importate o acquistate localmente, e cio' conformemente alle liste e alle condizioni stabilite dalle disposizioni dei suddetti articoli e cio' nonostante le disposizioni dell'articolo 1 del presente codice.

Art. 56⁻²¹ Gli investimenti realizzati nel settore turistico danno diritto al beneficio della riduzione dei diritti doganali al tasso del 10%, della sospensione dell'IVA e della tassa sul consumo dovute per l'importazione di attrezzature che non hanno di simili prodotte localmente e della sospensione dell'IVA per le attrezzature fabbricate localmente.

La lista di queste attrezzature cosi' come le condizioni per il godimento di questi vantaggi sono fissate per decreto.

Art. 57- Gli incentivi riguardo la sospensione, la riduzione o l'esenzione dai diritti doganali e dalle tasse previsti agli articoli 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 e 56 e applicati alle attrezzature importate o acquistate localmente, possono essere sostituiti dalla concessione di premi d'investimento per alcuni settori di attività.

La sostituzione, l'ammontare dei premi cosi' come le condizioni di godimento di questo vantaggio sono stabilite per decreto.

Art. 58- Sono registrati ad imposta fissa i contratti relativi all'acquisizione, presso promotori immobiliari, di edifici o terreni attrezzati per l'esercizio di attività economiche, o di terreni destinati alla costruzione di immobili ad uso abitativo a condizione che essi non siano stati oggetto di sfruttamento o vendita anteriore da parte di questi promotori.

Art. 59- Sono esentati dai diritti di registrazione e di bollo fiscale i contratti di trasferimento a titolo oneroso tra non residenti che riguardano residenze turistiche realizzate nell'ambito di un progetto turistico e acquistate in valuta convertibile da parte di non residenti cosi' come definiti dall'articolo 5 del codice dei cambi e del commercio estero.

Art. 60- Gli effetti e gli oggetti mobiliari destinati alla sistemazione di residenze turistiche acquistati da non residenti, sono ammessi in franchigia da diritti e tasse all'importazione conformemente all'articolo 170 del codice doganale.

Le condizioni e le modalità di concessione di questa franchigia sono fissate per decreto.

Art. 61- Le società di gestione che sfruttano un progetto realizzato nell'ambito del presente codice beneficiano, dal momento in cui traggono vantaggio dal progetto, dei vantaggi accordati a titolo della tassa sul reddito delle persone fisiche e della tassa sulle società o a titolo della partecipazione dello Stato dei contributi padronali al sistema legale di sicurezza sociale per il periodo rimanente.

Art. 62²²⁻ Nel caso in cui un investimento realizzato nel quadro del presente codice dia luogo al beneficio di più premi d'investimento, il cumulo di questi premi non puo' superare il 25% del costo dell'investimento, e cio' senza tenere conto della partecipazione dello Stato ai lavori per le infrastrutture

²¹ ²¹ Gli articoli 18 e 19 della legge n° 96-113 del 30/12/96, legge finanziaria per l'anno 1997, hanno previsto relativamente a questi equipaggiamenti, l'esenzione dalle tasse doganali e dalle tasse di effetto equivalenti ed una loro imposizione all'IVA al tasso del 10%.

L'articolo 28 della legge 97-88 del 29/12/97, legge finanziaria per l'anno 1998, ha previsto l'imposizione per gli equipaggiamenti fabbricati localmente all'IVA al tasso del 10% e questo nel momento della loro acquisizione a partire dalla data di entrata in attività effettiva degli investimenti.

Queste disposizioni subentrano a quelle dell'art 56 del codice degli incentivi agli investimenti

²² Così come modificato e completato dalla legge n°99-4 del 11/1/99 e la legge n° 99-66 del 15/7/99, a modifica e completamento del codice degli incentivi agli investimenti

Questo tasso può essere portato a 30% per i nuovi promotori i cui progetti sono realizzati in zone prioritarie di sostegno a titolo di sviluppo regionale e per i promotori di progetti di pesca nella zona nord tra Bizerte e Tabarka ed in alto mare.

La lista delle sopra menzionate zone e le condizioni di concessione del vantaggio previsto dal presente paragrafo sono fissati per decreto.

Art. 63- Le imprese sono autorizzate a passare da un regime di incentivi ad un altro a condizione di depositare una dichiarazione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del presente codice e di procedere alle formalità necessarie a questo scopo e di pagare la differenza del valore totale dei vantaggi concessi nel quadro di questi due regimi.

Inoltre, le imprese che procedono al passaggio da un regime di incentivi ad un altro prima della fine dei due anni a partire dalla data di inizio dell'attività effettiva nel primo regime, sono tenute a pagare le penalità di ritardo per le perdite subite dallo Stato a causa del passaggio da un regime ad un altro. Queste penalità sono calcolate sulla base delle imposte e delle tasse dovute al tasso previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 73 del codice delle imposte sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sulle società, e delle sovvenzioni d'investimento, e ciò partendo dalla data di esenzione o dall'ottenimento di questi premi.

Art. 64- Le imprese beneficiarie degli incentivi previsti dal presente codice sono oggetto, durante il periodo della realizzazione del loro progetto di investimento, di un controllo continuo da parte dei servizi amministrativi competenti incaricati di assicurare il rispetto delle condizioni per il beneficio degli incentivi concessi.

Art. 65- I beneficiari degli incentivi previsti dal presente codice decadono dal loro godimento in caso di non rispetto delle disposizioni o di mancato inizio dell'esecuzione del progetto d'investimento entro il termine di un anno a partire dalla data della dichiarazione d'investimento. Inoltre, i promotori sono tenuti, in caso di non realizzazione del progetto o di cambiamento illegale dell'obiettivo iniziale dell'investimento, a rimborsare i premi e gli incentivi concessi maggiorati delle penalità di ritardo così come previste dall'articolo 63 del presente codice.

Il ritiro dei vantaggi ed il rimborso dei premi sono fatti attraverso decreto motivato del Ministro delle Finanze dopo parere o su proposta dei servizi incaricati e dopo l'audizione dei beneficiari da parte degli stessi servizi.

Art. 66- A parte le sanzioni previste da altre leggi, ogni infrazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 16 del presente codice è passibile di un'ammenda variabile tra 1000 e 10000 DT la cui constatazione e riscossione vengono effettuate conformemente alle leggi summenzionate e ciò in aggiunta al decadimento dal godimento degli incentivi del presente codice pronunciato dopo audizione del contravventore.

Art. 67- I tribunali tunisini sono competenti a conoscere ogni controversia tra l'investitore straniero e lo Stato tunisino salvo il caso di accordo previsto da una clausola compromissoria o che permetta ad una delle due parti di ricorrere all'arbitraggio secondo le procedure d'arbitraggio ad-hoc o in applicazione delle procedure di conciliazione o di arbitraggio previste da una delle seguenti convenzioni:

-gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti conclusi tra lo Stato tunisino e lo Stato di appartenenza dell'investitore;

-la convenzione internazionale per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e appartenenti ad altri Stati, ratificata con legge n° 66-33 del 3 maggio 1966;

-la convenzione relativa alla creazione dell'organismo arabo per la garanzia degli investimenti, approvata con decreto legge n° 72-4 del 17 ottobre 1973 e ratificato con legge n° 72-71 dell'11 novembre 1972;

-ogni altra convenzione internazionale conclusa dal governo della Repubblica tunisina e legalmente approvata.